CAPITOLATO D'ONERI

APPALTO DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. N. 36/202 DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEI PROGETTI ESECUTIVI, INERENTI AGLI INTERVENTI DENOMINATI: "REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE DI PALERMO - CUP: G72F24000150001" E "REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE DI CATANIA - CUP: G62F24000080001".

f.to I Funzionari:

Ing. Cecchini Riccardo Ing. Frisenda Peppino Ing. Gullo Onofrio Il RUP:

Ing. Salvatore Cocina



Sommario

D D	-	450	~ A	1
РК	וא	ЛFS?	SA	4

Articolo 1	OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	4
Articolo 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	8
Articolo 3	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
Articolo 4	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI	10
Articolo 5	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
Articolo 6	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
Articolo 7	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE	15
Articolo 8	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	16
Articolo 9	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	16
Articolo 10	ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	16
Articolo 11	DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	23
Articolo 12	PROROGHE E DIFFERIMENTI	25
Articolo 13	SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE	26
Articolo 14	PENALI PER IL RITARDO	27
Articolo 15	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	28
Articolo 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	29
Articolo 17	CONTABILITÀ DELL'APPALTO	29
Articolo 18	ANTICIPAZIONE	29
Articolo 19	PAGAMENTI	29
Articolo 20	FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	30
Articolo 21	RITARDI NEI PAGAMENTI	31
Articolo 22	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	31
Articolo 23	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	31
Articolo 24	GARANZIA PROVVISORIA	32
Articolo 25	GARANZIA DEFINITIVA	32
Articolo 26	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	35

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Articolo 27	MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	36
Articolo 28	SUBAPPALTO	37
Articolo 29	ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	37
Articolo 30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
Articolo 31	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	39
Articolo 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	39
Articolo 33	RECESSO	42
Articolo 34	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	42
Articolo 35	TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	43
Articolo 36	VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE	43
Articolo 37	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	44
Articolo 38	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	45
Articolo 39	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	45
Articolo 40	DISCIPLINA ANTIMAFIA	45
Articolo 41	MISURE DI LEGALITA'	45
Articolo 42	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	49
Articolo 43	TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI	50

PREMESSA

Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali dei servizi di verifica inerenti alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva degli interventi di "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" (di seguito, "Interventi TMV" e, ciascuno singolarmente, "Intervento TMV") di cui al rispettivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito, "DIP") allegato.

Con l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" dell'importo di finanziamento pari a € 400.000.000,00, per un importo di lavori pari a 298.184.000,00 euro e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" dell'importo di finanziamento pari a € 400.000.000,00, per un importo di lavori pari a 298.184.000,00 euro. L'importo di finanziamento dei due interventi ammonta a complessivi € 800.000.000,00, per un importo di lavori pari a 596.368.000,00 euro.

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1.1 L'oggetto dell'appalto.

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri" o semplicemente "Capitolato", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come infra definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come infra definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come infra definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l'esecuzione del Contratto (come infra definito) sono regolati, ad eccezione di quanto esplicitamente richiamato nel testo, dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "Codice dei Contratti"), nonché dalla vigente normativa di settore.

L'appalto ha per oggetto il Servizio di verifica della progettazione (come *infra* definito) necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, per la realizzazione degli interventi denominati "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" e così individuato:

- a) Servizio di verifica dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica" (di seguito, "PFTE") ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.
- b) Servizio di verifica dei Progetti Esecutivi ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato 1.7 del Codice dei Contratti.

Il servizio di verifica, per ciascun Intervento TMV e per ciascun livello di progettazione sopra indicato, dovrà essere svolto in due fasi successive, come *infra* descritte:

- 2. la prima fase (c.d. "verifica in progress"), sui Progetti in corso di redazione;
- 2. la seconda fase (c.d. "verifica finale"), sugli elaborati di Progetto finali, eventualmente revisionati a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite.

Ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, lo svolgimento dei predetti servizi di verifica è finalizzato ad accertare la conformità delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Le modalità di svolgimento del Servizio di verifica della progettazione, come meglio dettagliate al successivo articolo 10 del presente Capitolato d'Oneri, sono stabilite ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 42, co. 5 del Codice dei Contratti e all'allegato I.7 al Codice dei Contratti.

Gli elaborati progettuali dovranno essere verificati mediante l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, co. 1, lett. g), e 43, co. 1, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.9, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita.

L'attività di verifica ricomprenderà la coerenza e rispondenza di ogni modello prodotto nelle fasi di progettazione di cui sopra a quanto definito nella normativa in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nonché al Piano di gestione Informativa redatto dai progettisti, con particolare riguardo al Livello di fabbisogno Informativo, in termini di informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, e sarà altresì volta ad assicurare che siano state correttamente utilizzate la codifica e la nomenclatura, così come riportate nella norma UNI 8290 e come richieste dalla Stazione Appaltante. In caso di modifiche e/o aggiornamenti della predetta normativa anche durante l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai progettisti il recepimento delle stesse nei modelli informativi. Pertanto, i verificatori, previo confronto con la Stazione Appaltante, dovranno accertarsi che i modelli informativi prodotti dai progettisti siano conformi alla normativa sui metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni effettivamente utilizzata in fase di progettazione.

Tutte le attività andranno svolte parimenti sui modelli in formato nativo e in formato aperto .ifc, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi funzionali. Andrà inoltre verificato il coordinamento tra i modelli e gli elaborati alfanumerici e bidimensionali da esso generati, nonché la coerenza tra modello nativo e *.ifc da esso generato.

Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell'Appaltatore per quanto attiene alle attività di verifica, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di riunioni.

L'Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti posti a base di gara e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l'indirizzo web: https://ingate.invitalia.it.

Il servizio in oggetto deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

1.2 Le definizioni.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- Ambiente di condivisione dati o ACDat: l'ambiente digitalizzato di raccolta organizzata e di
 condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un
 singolo complesso di opere;
- **Appaltatore**: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma costituito), comunque denominato, ai sensi degli articoli 34, co. 2 e 35 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, come *infra* definito, che si è aggiudicato il contratto per l'affidamento dell'Appalto;
- Appalto: l'appalto di servizi di verifica del PFTE e della progettazione esecutiva, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e ai relativi allegati tecnici;
- Bando: il bando di gara per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione;
- Capitolato d'Oneri: il presente documento;
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici: il D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore;
- Capitolato Informativo: il documento riportante l'esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dalla Stazione Appaltante;
- Codice Antimafia: il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio: il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;
- Codice dei Contratti: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- Codice dell'Amministrazione digitale o CAD: il D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82;
- Codice Privacy: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Commissario Straordinario: il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, nominato con D.P.C.M. del 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater, co. 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito in Legge 2 febbraio 2024, n. 11);
- Contratto: il contratto che verrà stipulato dalla Stazione Appaltante con l'Appaltatore;
- **DIP**: il Documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **DURC**: il Documento unico attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, co. 9, lettera b), e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- Intervento: l'intervento indicato in epigrafe;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

- Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
 persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità
 giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del
 decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di servizi;
- Patto di integrità: il "Patto di integrità" tra il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e l'aggiudicatario, da stipulare in esito alla procedura di gara, che costituisce parte del contratto;
- **PEC:** la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **PFTE:** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 6 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **pGI:** il Piano per la Gestione Informativa, ossia il documento redatto dall'Affidatario da sottoporre alla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto, che esplicita le modalità operative di gestione informativa del processo, in risposta alle esigenze ed al rispetto dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- Prestazioni: le attività oggetto dell'Appalto;
- **Progetto esecutivo:** il Progetto esecutivo, di cui all'articolo 41 del Codice dei Contratti e all'articolo 22 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- **Protocollo ANAC:** il Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito, "**ANAC**"), il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia;
- Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa: il Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;
- Protocollo Legalità Catania: il Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Catania sottoscritto, in data 14 aprile 2025, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania e il Commissario Straordinario;
- **Protocollo Legalità Palermo:** il Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo sottoscritto, in data 14 aprile 2025, tra la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e il Commissario Straordinario;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV punto 2;
- Rappresentante dell'Appaltatore: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo come interfaccia contrattuale unica verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto e nella loro esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- RUP: il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti;



- **Stazione Appaltante:** il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
- Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Testo Unico (T.U.) dell'ambiente: il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori oggetto dei servizi di verifica descritti al precedente articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri è complessivi € 596.368.000,00 pari (euro cinquecentonovantaseimilionitrecentosessantottomila/00), di cui € 298.184.000,00 (euro duecentonovantottomilionicentottantaquattromila/00) per ogni Intervento TMV. L'importo stimato dell'appalto è di € 7.190.929,82 (euro settemilionicentonovantamilanovecentoventinove/82), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

TABELLA N. 1

VOCE	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	SERVIZI DI VERIFICA DEI PFTE	4.269.614,58 €	RIBASSABILE
2	SERVIZI DI VERIFICA DEI PROGETTI ESECUTIVI	2.921.315,24€	RIBASSABILE
	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (1+2)	7.190.929,82 €	

Ai sensi dell'Ordinanza n. 2-2025 del 4 giugno 2025, per le motivazioni ivi indicate, l'importo soggetto a ribasso è pari a complessivi € 7.190.929,82 (euro settemilionicentonovantamilanovecentoventinove/82), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Si precisa che gli importi di cui alla Tabella sopra riportata tengono conto di quanto previsto dall'articolo 2, co. 5, dell'Allegato I.13 al Codice dei Contratti.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.

2. Ai sensi dell'articolo 41, commi 15 e 15-bis, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13 al medesimo Codice, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP e nei relativi allegati.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

3. In considerazione della natura delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Articolo 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo". L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall'articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Il presente Capitolato D'Oneri e la documentazione progettuale fanno parte integrante del contratto.
- 3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di verifica, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle spese per le riunioni con il RUP, delle trasferte effettuate a qualsivoglia titolo, riproduzioni, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti.
- 4. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
 - a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - c) l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - e) copie cartacee debitamente sottoscritte dei report di verifica, oltre ad una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, e ad una scansione degli elaborati firmati (*.pdf o *.tiff).
- 5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
- 6. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.

Articolo 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri; (ii) dal Codice dei Contratti; (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Documento di indirizzo alla progettazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
- 5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Articolo 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto gli atti, i documenti e gli elaborati qui di seguito elencati:
 - a) i DIP;
 - b)il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - c) il presente Capitolato d'Oneri e le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
 - d) il Capitolato Informativo;
 - e) il Protocollo Dalla Chiesa;
 - f) il Patto di Integrità;
 - g) il Protocollo di Legalità Palermo;
 - h) il Protocollo di Legalità Catania;
 - i) il Protocollo ANAC;
 - j) le giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti ancorché non materialmente allegate;
 - k) l'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.

- I) [NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE SIA UN R.T./CONSORZIO/ OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei Contratti;
 - b) il Codice Antimafia;
 - c) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - e) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - f) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - g) il D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
 - h) il Testo Unico (T.U.) dell'ambiente;
 - i) il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
 - j) il Codice della Privacy;
 - k) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - I) il Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - m) le disposizioni normative applicabili concernenti i servizi di verifica della progettazione in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- 3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale dei documenti di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Articolo 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

6.a Disposizioni Particolari

 La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite in assoluta conformità alla qualità, modalità e quantità indicate dal presente Capitolato d'Oneri e/o degli eventuali allegati tecnici e delle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal RUP.

- 2. L'Appaltatore assume la responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto a proprio rischio; conseguentemente l'Appaltatore medesimo è gravato di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.
- L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
- 4. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, incaricati dalla medesima, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza che, in conseguenza di tale circostanza, possano avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.
- L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
- 6. L'Appaltatore si obbliga a:
 - a) introdurre tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso;
 - b) risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore;
 - c) manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività;
 - d) rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - f) comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia altra variazione afferente al personale impiegato, indicando analiticamente i motivi della stessa;



- g) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- h) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato d'Oneri, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
- i) apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore;
- j) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei servizi, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato D'Oneri.
- 7. L'Appaltatore si obbliga a predisporre e a consegnare il pGI, relativo alle attività dei servizi di verifica, per ciascun intervento TMV, alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) giorni dalla stipula del contratto e prima dell'avvio dell'esecuzione dello stesso, ai fini dell'approvazione del medesimo pGI. Inoltre, l'appaltatore si obbliga ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante entro 3 (tre) giorni dalla richiesta medesima.
- 8. <u>L'Appaltatore si obbliga altresì ad apportare eventuali aggiornamenti e modifiche relative al pGI richieste</u> dal RUP nel corso dell'esecuzione del contratto nel termine fissato dal medesimo.
- 9. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere oggetto dei servizi di verifica risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al RUP tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
 - d) l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante;
 - e) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
- 10. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore, inoltre, dovrà:
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione
 Appaltante copia delle rispettive certificazioni;

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

 ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

11. Sono a carico dell'Appaltatore tra l'altro:

- il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dalla Stazione
 Appaltante e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede;
- il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro di verifica nominativamente indicato in sede di stipula del Contratto, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili;
- la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante;
- gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione dei servizi;
- l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente.
 Tali modifiche, qualora strettamente necessarie, dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP.
- 12. Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio.
- 13. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
 - gli oneri di cancelleria;
 - gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax);
 - gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
- 14. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di ulteriore compenso.
- 15. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
- 16. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti.
- 17. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto.
- 18. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.

- 19. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
- 20. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.

Articolo 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
- In caso di morte o insolvenza dell'Appaltatore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice dei Contratti.
- 3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice dei Contratti.
- 4. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 1, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
- 5. Eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o delle percentuali di esecuzione delle prestazioni indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è poi tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante l'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie, senza necessità di stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto.
- 6. Analogamente si procede per eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle percentuali di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
- 7. La mancata comunicazione o produzione dell'atto di modifica nei casi di cui ai commi 4 e 5 sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Articolo 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

- In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio digitale ai sensi e nei modi di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti che sarà individuato nel contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- L'Appaltatore deve altresì comunicare, in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
- 3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante, nominato ai sensi del comma 2 del presente Articolo, e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
- 4. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al RUP i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
- 5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
- 6. Ogni variazione del domicilio o del Responsabile deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del responsabile deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 9 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

Articolo 10 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

- 1. L'Appaltatore, **per ciascun Intervento TMV**, dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte dei PFTE e dei Progetti Esecutivi e la loro conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e 34 dell'Allegato 1.7 al Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei progetti esaminati.
- 2. La verifica deve essere effettuata dall'Appaltatore sulla totalità dei documenti che comporranno i PFTE e i Progetti Esecutivi, con riferimento a tutte le opere che compongono gli Interventi e non a "campione".
- 3. L'attività di verifica dei **PFTE** e dei **Progetti Esecutivi**, **per ciascun intervento TMV**, avrà inizio "contestualmente" allo sviluppo dell'attività di progettazione ai sensi dell'articolo 41, co. 1, dell'Allegato I.7

del Codice dei Contratti. In particolare, con riferimento al livello di progettazione oggetto di verifica, il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti due fasi:

- Verifica in progress sui Progetti in corso di redazione, di ciascun intervento TMV, che sarà avviata dal RUP quando il livello di progettazione, di ciascun intervento TMV, avrà raggiunto una consistenza significativa. All'esito delle verifiche in progress l'Appaltatore dovrà redigere i rapporti di verifica intermedia, in contraddittorio con il Progettista, che conterranno l'indicazione delle eventuali non conformità riscontrate. Sarà facoltà dell'Appaltatore formalizzare entro il termine assegnato per l'emissione dei rapporti di verifica intermedia, come di seguito specificato, ulteriori rapporti di verifica in contradditorio con il Progettista, utili ad anticipare al Progettista stesso eventuali non conformità o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non conformità ed osservazioni eventualmente censite nei rapporti di verifica di cui al periodo che precede, dovranno comunque essere registrate anche nei rapporti di verifica intermedia con le eventuali integrazioni documentali e riscontri già prodotti dal Progettista;
- Verifica finale sugli elaborati di Progetto finali, di ciascun intervento TMV, revisionati alla luce delle verifiche in progress eseguite. All'esito di tale attività dovranno essere redatti i rapporti finali di verifica.
- 4. L'Appaltatore è tenuto, oltre che all'adempimento di tutte le prestazioni correlate al servizio di verifica in questione, a supportare il RUP in modo da favorire l'adempimento ottimale delle attività del Progettista connesse con la realizzazione dei progetti. Pertanto, dovrà tra l'altro:
 - proporre al RUP l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per la conclusione della progettazione;
 - proporre al RUP i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione dei progetti;
 - analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o
 permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.
- 5. Alla conclusione delle verifiche, l'Appaltatore, per ciascun intervento TMV, è tenuto a produrre i report in formato elettronico, nonché in formato editabile (*.pdf, *.doc, *.xls, ecc.) e in formato interoperabile *.ifc. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire le relazioni e checklist di verifica, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate, da condividere con l'affidatario dell'incarico di progettazione e con la Stazione Appaltante, e dovrà richiamare (nei rapporti finali di verifica) i verbali di verifica in progress emessi dando evidenza del loro recepimento nei progetti oggetto di esame.
- 6. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dell'espletamento dell'attività di verifica, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della Stazione Appaltante.
- 7. La verifica oggetto del presente Capitolato avrà, come obiettivo finale perseguito, il raggiungimento del risultato della progettazione nella prospettiva della sua appaltabilità, cantierabilità e realizzazione di un'Opera Digitale in conformità a tutte le indicazioni in materia di applicazione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni fornite dalla Stazione Appaltante, non concentrandosi solo a valle delle singole fasi di progettazione ma svolgendosi in parallelo e in progress con le stesse. Per lo svolgimento del seguente servizio l'Appaltatore avrà accesso alla piattaforma ACDat, che sarà messa a

disposizione della Stazione Appaltante o da soggetto esterno ad essa appositamente incaricato, all'interno della quale saranno reperibili tutti i documenti necessari allo svolgimento del servizio, archiviati secondo la normativa in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Tutti gli Elaborati richiesti dal presente servizio andranno correttamente caricati dall'Appaltatore in una apposita cartella secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

- 8. Fermo restando quanto riportato al comma 2 del presente articolo, la documentazione dei **PFTE** su cui dovrà essere effettuata l'attività di verifica si compone dei seguenti elaborati, come previsto dall'articolo 6, co. 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, laddove previsti per la tipologia di intervento:
 - a) relazione generale;
 - b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 28, co. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all'Allegato I.8;
 - d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (di seguito, "VIA");
 - e) relazione di sostenibilità dell'opera;
 - f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
 - g) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa;
 - h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
 - i) computo estimativo dell'opera;
 - j) quadro economico di progetto;
 - k) piano economico e finanziario di massima;
 - I) cronoprogramma;
 - m) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
 - n) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato I.7, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti;
 - o) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - p) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
 - q) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
 - r) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.



- Fermo restando quanto riportato al comma 2 del presente articolo, la documentazione dei Progetti Esecutivi su
 cui dovrà essere effettuata l'attività di verifica si compone dei seguenti elaborati, come previsto dall'articolo 22, co.
 4, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, laddove previsti per la tipologia di intervento:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
 - d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) quadro di incidenza della manodopera;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - j) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - I) piano particellare di esproprio aggiornato;
 - m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al Codice dei Contratti, ove applicabili;
 - n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al Testo Unico (T.U.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa;
 - p) capitolato informativo.
- 10. La verifica dei PFTE e dei Progetti Esecutivi, di ciascun intervento TMV, deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) verifica in ordine all'affidabilità della progettazione;
 - b) verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione;
 - c) verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - d) verifica in ordine alla compatibilità della progettazione.
- 11. I vari ambiti di controllo sono di seguito specificati:

A. Verifica in ordine all'affidabilità della progettazione, con particolare riferimento alla:

 i. adozione e corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento per la redazione della progettazione;



ii. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

B. Verifica in ordine all'adeguatezza e completezza della progettazione con particolare riferimento a:

- i. corrispondenza tra i nominativi dei progettisti ed i nominativi dei titolari dell'affidamento dell'incarico di progettazione; verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- ii. controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare, compreso anche il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati (VIA-VINCA-AIA) necessari ai fini di approvazione del progetto nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
- iii. esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;
- iv. esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
- v. esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
- vi. adempimento alle obbligazioni previste nel disciplinare d'incarico di progettazione.

C. <u>Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con particolare riferimento a:</u>

- i. leggibilità degli elaborati progettuali, con riguardo all'impiego di linguaggi convenzionali di elaborazione;
- ii. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- iii. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati, al fine di evitare discordanze e incongruenze tra gli stessi, in relazione alle varie componenti progettuali ed ai relativi processi costruttivi.

D. Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con particolare riferimento a:

- rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi dal livello progettuale precedente, posto a base dello sviluppo dei PFTE e dei Progetti Esecutivi;
- ii. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio;
 - inquinamento;



- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza e organizzazione del cantiere;

E. Verifica della documentazione.

- 12. Altresì, con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti (A, B, C, D, E), l'Appaltatore deve, in modo particolare:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) **per le relazioni di calcolo**, se presenti, verificare:
 - i. che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti;
 - ii. che il dimensionamento delle opere sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
 - iii. la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - iv. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo medesima;
 - v. che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
 - c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - i. le specifiche esplicitate dalla Stazione Appaltante;
 - ii. le norme cogenti;
 - iii. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - iv. le regole della progettazione;
 - d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati progettuali, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche dimensionali, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione degli elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolati;
 - e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile negli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato prestazionale e del piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;
 - f) **per la documentazione di stima economica**, verificare che:

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

- i. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- ii. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali vigenti;
- iii. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
- iv. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- v. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- vi. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- vii. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- viii. i totali calcolati siano corretti;
- ix. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori;
- x. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- xi. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che:

- i. sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere e in conformità ai relativi magisteri;
- ii. siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. e ss.mm.ii.;

h) per il quadro economico:

- i. verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti;
- ii. accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame;
- j) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione

al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

- k) **per la relazione specialistica sulla modellazione informativa**, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti e alle specifiche di cui al capitolato informativo.
- 13. Il summenzionato elenco ha valore indicativo, e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minima, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali.
- 14. Nello svolgimento del Servizio, il RUP avrà come referente operativo il direttore tecnico indicato dall'Appaltatore in sede di gara, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

Articolo 11 DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

- 1. Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite contestualmente allo sviluppo dei Progetti da verificare; pertanto, i termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono strettamente legati alla tempistica per la realizzazione dei Progetti.
- 2. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono, dunque, quantificati in complessivi **140 (centoquaranta) giorni per ciascun intervento TMV** come di seguito suddivisi.
- 3. Per la verifica dei PFTE, i termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quantificati in complessivi 80 (ottanta) giorni per ciascun intervento TMV, così ripartiti:
 - **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla stipula del Contratto, entro i quali dovrà essere trasmesso il "*Piano delle verifiche e dei controlli*" dell'attività di verifica;
 - complessivi 45 (quarantacinque) giorni, relativamente alla prima fase (verifica in progress), ovvero 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per ciascuna verifica in progress attivabile a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio ogni qualvolta il livello di progettazione avrà raggiunto una consistenza significativa;
 - complessivi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, relativamente alla seconda fase (verifica finale), decorrenti a partire dalla formale trasmissione da parte del RUP dell'intero progetto revisionato a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite. Eventuali modifiche da apportare agli elaborati dei PFTE nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
 o più in generale a seguito delle richieste formulate dagli Enti competenti per il rilascio di pareri e autorizzazioni e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile saranno in ogni caso oggetto di successiva verifica, con termini per la prestazione fissati in complessivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti a partire dalla formale trasmissione da parte del RUP di tali elaborati revisionati.
- 4. Per la verifica dei **Progetti Esecutivi**, i termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quantificati in complessivi **60 (sessanta) giorni per ciascun Intervento TMV**, così ripartiti:
 - complessivi **30 (trenta) giorni**, relativamente alla prima fase (**verifica in progress**), ovvero **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** per ciascuna verifica in progress attivabile a partire dalla formale

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo rifiuti

comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio ogni qualvolta il livello di progettazione avrà raggiunto una consistenza significativa;

- complessivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, relativamente alla seconda fase (verifica finale),
 decorrenti a partire dalla formale trasmissione da parte del RUP dell'intero progetto revisionato a
 seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in progress eseguite ed a seguito delle
 richieste formulate dagli Enti competenti per il rilascio di pareri e autorizzazioni e di tutto quanto
 necessario per rendere il progetto approvabile.
- 5. Resta inteso che l'avvio della prestazione di verifica in progress dei Progetti Esecutivi è subordinato all'individuazione e attivazione del progettista a seguito di una specifica procedura di Appalto Integrato *ex* articolo 44 del Codice dei Contratti, che sarà indetta a valle della validazione e approvazione dei PFTE.
- 6. Nei casi consentiti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il RUP indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.
- 7. Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività, per la celere verifica della progettazione, l'operatore economico dovrà:
 - consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della verifica;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche della verifica, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;
 - valutare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, o pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni.
- 8. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche tecniche o amministrative.
- 9. I termini di cui sopra saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento della progettazione afferente all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
- 10. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e dei singoli termini intermedi, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penale è determinata nel rispetto dell'articolo 14 del presente Capitolato d'Oneri.
- 11. Si applica l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti. Si rinvia all'articolo 14 del presente Capitolato d'Oneri.

12. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla eventuale produzione, pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Articolo 12 PROROGHE E DIFFERIMENTI

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, commi 8 e 11, del Codice dei Contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP.
- 2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento da parte della Stazione Appaltante delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutiche o strumentali alle attività oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
- 3. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
- 4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 11 del presente Capitolato, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
- 5. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 5 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante entro i successivi 10 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente articolo 11.
- 6. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP, che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
- 7. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.
- 10.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 11 del presente Capitolato

d'Oneri si intende il termine intermedio e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Articolo 13 SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121, co. 1, del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
- 2. Ai sensi dell'articolo 121, co. 4, del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 3. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
 - a) le tempistiche per il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Autorità amministrativa;
 - b) le eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità amministrativa.
- 4. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
- 5. Ai sensi dell'articolo 121, co. 5, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, o comunque superano 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
- 6. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del RUP.
- 7. Ai sensi dell'articolo 121, commi 6 e 11, del Codice dei Contratti, nel caso di sospensione parziale, si applica il comma 3 del medesimo articolo 121.
- 8. Ai sensi dell'articolo 121, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse.

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

- 9. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, dell'articolo 121, del Codice dei Contratti, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
- 10. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore.
- 11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo 12 in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

Articolo 14 PENALI PER IL RITARDO

- 1. Ai sensi dell'articolo 126, co. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di ritardo nel rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, relative ai servizi di verifica dei PFTE e dei Progetti Esecutivi, come indicato nell'articolo 11 del presente Capitolato d'Oneri, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto del contratto relativo ai rispettivi servizi di verifica dei PFTE e di verifica dei Progetti Esecutivi, per ciascun Intervento TMV considerato singolarmente.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal RUP;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - d) nel rispetto dei termini stabiliti per la predisposizione e la consegna del pGI alla Stazione Appaltante nonché nel rispetto dei termini fissati per eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante in fase di approvazione del medesimo pGI e/o richieste dal RUP in corso di esecuzione.
- Le penali sono applicate all'importo delle prestazioni ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 16. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei Contratti.

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

- 5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP.
- 6. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal Patto di integrità, dal Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa, dal Protocollo Legalità Palermo, dal Protocollo Legalità Catania e dal Protocollo ANAC (di seguito, "*Misure di Legalità*") che, ai sensi delle stesse, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale.
- 7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
- 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
- 9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Articolo 15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o del termine di ultimazione delle prestazioni, tra gli altri:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i subfornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal RUP in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori.
- 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'avvio dell'esecuzione o della ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Articolo 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- Ai sensi dell'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
- Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 14, co. 1, del presente Capitolato d'Oneri, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal RUP per eseguire con la messa in mora di cui al comma 1.
- 2. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 17 CONTABILITÀ DELL'APPALTO

- 1. La contabilità dell'appalto verrà tenuta secondo le norme previste dall'articolo 115 del Codice dei Contratti e dall'Allegato II.14.
- 2. Non saranno tenuti in alcun conto prestazioni eseguite irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelle eseguite in contraddizione agli ordini di servizio del RUP.

Articolo 18 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti.

Articolo 19 PAGAMENTI

- 1. Il pagamento del corrispettivo per la verifica dei **PFTE**, <u>per ciascun Intervento TMV</u>, avverrà secondo quanto di seguito previsto:
 - a) il **30**% del corrispettivo contrattuale all'emissione dell'ultimo *rapporto di verifica intermedia* sul PFTE del singolo TMV;
 - b) il 40% del corrispettivo contrattuale all'emissione del rapporto finale di verifica sul PFTE del singolo TMV;
 - c) il 30% del corrispettivo contrattuale, a saldo, a seguito della validazione del PFTE del singolo TMV da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità.
- Il pagamento del corrispettivo per la verifica del Progetto Esecutivo, di ciascun Intervento TMV, avverrà secondo quanto di seguito previsto:

- a) il 30% del corrispettivo contrattuale all'emissione dell'ultimo rapporto di verifica intermedia sul Progetto Esecutivo del singolo TMV;
- b) il **40**% del corrispettivo contrattuale all'emissione del *rapporto finale di verifica* sul Progetto Esecutivo del singolo TMV;
- c) il 30% del corrispettivo contrattuale, a saldo, a seguito della validazione del Progetto Esecutivo del singolo TMV da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e del rilascio del certificato di verifica di conformità.
- Al fine di procedere con i pagamenti, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m), dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal RUP.
- 4. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Articolo 20 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

- Tutti i pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa a tutti i soggetti, eventualmente raggruppati, che avranno emesso fattura in modalità elettronica con riferimento allo specifico CUP (diverso per i due TMV), secondo le vigenti disposizioni. La liquidazione avverrà nei termini decorrenti dalla presentazione della fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni.
- 2. Le fatture dovranno essere intestate al Commissario Straordinario Presidente della Regione (ex articolo 14 quater, comma 1, D.L. n. 181/2023), P.zza Indipendenza n.21, CAP.90129 Palermo (CF 97384080822) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" ovvero "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CIG della presente procedura e CUP dello specifico Intervento TMV.
- 3. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'aggiudicatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti.
- 4. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
- 5. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richiesta dall'Amministrazione.
- 6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri

indennizzi.

Articolo 21 RITARDI NEI PAGAMENTI

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per il pagamento, ai sensi del precedente articolo 20, e la sua effettiva liquidazione da parte della Stazione appaltante; trascorso tale termine senza che sia effettuata la liquidazione sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 120 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
- 2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
- 4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri.
- 5. L'Appaltatore non può eccepire l'inadempimento della Stazione Appaltante ai sensi del 1460 del Codice Civile.
- 6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato d'Oneri per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Articolo 22 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1. I prezzi sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Codice dei Contratti, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, in ragione della natura delle prestazioni oggetto di affidamento.

Articolo 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera
 d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è
 nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al
 presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
 risolvere di diritto il Contratto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice dei Contratti, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
- 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.
- 4. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti, la cessione è efficace e

opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Articolo 24 GARANZIA PROVVISORIA

1. Si rinvia al Disciplinare.

Articolo 25 GARANZIA DEFINITIVA

- Ai sensi dell'articolo 117, co. 1 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
- 3. L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.
- 4. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
- 5. La garanzia definitiva sarà costituita, alternativamente:
 - a) da cauzione, costituita a favore della Stazione Appaltante, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;



b) da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, co. 1, del Codice dei Contratti.

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

- 6. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di **30** (trenta) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
- 7. L'importo della garanzia di cui al citato articolo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 117, co. 3 e 106, co. 8, del Codice dei Contratti, è ridotto nei seguenti casi:
 - a) del 30% (trentapercento), <u>qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.</u>
 - In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presente, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:
 - i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
 - ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione **NON** è cumulabile con quella di cui alla lettera b);

b) <u>del 50% (cinquantapercento)</u>, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Questa riduzione **NON** è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede;

- c) del 10% (diecipercento), se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d);
- d) del 10% (diecipercento), per ciascuna delle certificazioni di seguito riportate, fino al massimo del 20% (ventipercento), qualora si dimostri il possesso delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: UNI EN ISO 45001, SA 8000.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T. sia in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- 8. Ai sensi dell'articolo 117, co. 6, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento disposta dalla Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 9. La garanzia definitiva dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" e comunque dovrà:
 - a) essere intestata alla Stazione Appaltante;
 - b) in caso di R.T. costituiti o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;
 - c) in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, essere rilasciata a favore del consorzio;
 - d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 117, co. 7, del Codice dei Contratti.
- 10. Ai sensi dell'articolo 117 co. 5 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul

saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

- 11. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui sopra si rimanda all'articolo 117, co. 8, del Codice dei Contratti.
- 12. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 13. Ai sensi dell'articolo 117, co. 13, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra gli stessi.
- 14. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante.

Articolo 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. Al momento della sottoscrizione del contratto l'affidatario dell'incarico di verifica della progettazione dovrà produrre la polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto, la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
- 2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i danni derivanti dalle specifiche attività oggetto dell'incarico e, pertanto, deve fare riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione oggetto di verifica ed avere le caratteristiche di seguito descritte, ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti. La polizza RC deve avere durata dalla data di avvio dell'esecuzione dell'affidamento fino alla data di rilascio del certificato di collaudo e un massimale di importo pari a Euro 2.500.000,00.
- 3. Ai sensi dell'articolo 43, co. 1, lettera b), dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la predetta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente comma per lo specifico progetto oggetto di verifica.
- 4. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Aggiudicatario dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.2-bis di cui all'"Allegato B Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.

- 5. La polizza dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni del progetto sottoposto a verifica, nonché i rischi derivanti anche da errori o omissioni nelle attività di propria competenza che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e varianti e/o maggiori costi.
- 6. In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e consulenti.

Articolo 27 MODIFICHE CONTRATTUALI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

- Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta, a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo restando che, in nessun caso, egli potrà vantare il diritto ad ottenere il pagamento di compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.
- Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
- 3. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato o espressa dall'Appaltatore per iscritto al RUP prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione mossa. In assenza di accordo preventivo, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese in considerazione domande, per qualsiasi natura o ragione esse siano state svolte, di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito nel Contratto.
- 4. Il Contratto potrà essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, ove un cambiamento del contraente, nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
- 5. Il Contratto potrà, altresì, essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di dover procedere con una nuova procedura di gara, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle circostanze imprevedibili da parte della Stazione appaltante elencate nella menzionata disposizione.
- 6. Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del Codice dei Contratti, le varianti previste dai commi 4 e 5 del presente articolo possono essere adottate, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
- 7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli

affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

- 8. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione trasmessa dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 40 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma produrranno i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.
- 9. L'eventuale modifica dell'importo del contratto non determina variazioni ai termini di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 28 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 119, co. 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti, in ragione della natura della prestazione e, in particolare, tenuto conto della necessità di garantire la qualità e l'integrità della verifica progettuale, che richiede competenze e responsabilità specifiche in capo all'aggiudicatario, per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 29 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

- Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.
- 2. Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).
- 3. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
- 4. Il RUP, acquisita la relazione, ove costituito, dell'organo per la verifica di conformità, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 (cinque) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni.

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

- 5. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, si procede ai sensi del successivo articolo 30 del presente Capitolato d'Oneri.
- La procedura può essere reiterata nel corso dell'esecuzione purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
- 7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 8. Ai sensi dell'articolo 212, co. 1, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
- 9. Ai sensi dell'articolo 212, co. 2, del Codice dei Contratti, se l'importo oggetto di concessione o rinuncia nell'ambito della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00), è necessario acquisire il parere di cui alla medesima disposizione.
- 10. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore oppure formula una controproposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
- 11. La procedura di cui al comma 8 può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 12. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente Articolo 29 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
- 2. È esclusa la competenza arbitrale.
- 3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Articolo 31 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- 1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di verifica di conformità della prestazione oggetto di Appalto o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del Contratto, il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento, se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- 4. Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore;
 - c) provvede alla liquidazione della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto.

Articolo 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:



UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo
 120 del Codice dei Contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2, del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, co. 3, lettere a) e b), del Codice dei Contratti;
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, co. 1, del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, in ogni caso, risolve il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione e delle relative misure di prevenzione, di cui al Codice Antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti.
- 3. Il Contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
- 4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
 - c) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
 - e) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
- j) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- k) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- I) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto;
- m) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui *agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 e 4, del Codice dei Contratti; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.*
- 5. Quando il RUP accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, formula una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione e le prestazioni regolarmente svolte, il cui corrispettivo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 6. Lo stesso RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
- 7. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai termini previsti nel Contratto, il RUP assegna all'Appaltatore un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con

- l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Si applica, in ogni caso, l'articolo 122, co. 4, del Codice dei Contratti.
- 8. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
- 9. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.
- 10. In ogni caso operano le clausole risolutive previste dalle Misure di Legalità applicabili al presente appalto richiamate nel successivo Articolo 41, cui si rinvia.

Articolo 33 RECESSO

- 1. Per la disciplina del recesso dal Contratto si applica l'articolo 123 del Codice dei Contratti
- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del Codice Antimafia, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque momento, fermo rimanendo il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo per le prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 dei Codice dei Contratti.
- 3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio eletto dall'Appaltatore ovvero mediante email PEC all'indirizzo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta, da effettuarsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di verifica di conformità.
- 4. Qualora ai sensi dell'articolo 99, co. 3-bis, del Codice dei Contratti, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del Contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal Contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità, senza preavviso e senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

Articolo 34 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Articolo 35 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

- Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti.
- 2. Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può altresì effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
- 3. La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
- 4. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP. Nei casi di cui all'articolo 116, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
- 5. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal Contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.
- 6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il soggetto incaricato al controllo dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Articolo 36 VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel contratto.
- 2. È obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:
 - a) nei casi in cui per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;

- b) nei casi di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
- 3. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'Appaltatore ed il RUP e deve essere redatto apposito verbale. Ove il RUP svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.
- 4. Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Articolo 37 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del RUP;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
- 2. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
- 3. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
- 4. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

Articolo 38 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010
- Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 4. In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice dei Contratti.

Articolo 39 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Contratto; pertanto, si impegna a trasmettere prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione relativa alla prevista dall'articolo 3, co. 7, della Legge n. 136 del 2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore.
- 2. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
- 3. È facoltà della Stazione Appaltante, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010, procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 40 DISCIPLINA ANTIMAFIA

- Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, co. 3, e
 90 del Codice Antimafia, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice Antimafia.
- In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia.
- 3. In caso di raggruppamento temporaneo, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione.

Articolo 41 MISURE DI LEGALITA'

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione Appaltante ha formulato la propria adesione, e che l'Appaltatore medesimo

ha dichiarato di conoscere:

- i. il Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- ii. il Patto di Integrità;
- iii. il Protocollo ANAC;
- iv. il Protocollo Legalità Palermo;
- v. il Protocollo Legalità Catania.
- Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del Contratto d'appalto, anche se ad esso non materialmente allegati, e regolamenteranno la fase esecutiva posteriore alla fase di gara di scelta del contraente.
- 3. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna, i suddetti protocolli, e tutte le clausole in essi contenute, che, con la sottoscrizione del presente Contratto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettate dall'Appaltatore e dai suoi aventi causa. L'Appaltatore, in particolare, si impegna al rispetto delle clausole di seguito indicate:
 - i. Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa

L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare espressamente le seguenti clausole ivi contenute:

- nell'articolo 2 si specifica che "La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto";
- nell'articolo 4 si specifica che "oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252";
- nell'articolo 6 si specifica che "Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è

individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità".

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole, in particolare dichiara:

- "Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse";
- "Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne:
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
 con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
 - che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
 - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;"
 - "II/la sottoscritto/a offerente altresì:
 - nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".

ii. Patto di Integrità

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Patto di Integrità, allegato al Decreto n. 1 del 5 agosto 2024, recante "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione Triennio 2024-2026", del Commissario Straordinario (ai sensi

dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181) approvato dalla Stazione Appaltante, e che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.

- iii. Protocollo ANAC (disponibile al link <u>Vigilanza collaborativa ANAC</u>)
 L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare espressamente le seguenti clausole ivi contenute:
 - "1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 e 4, del Codice dei Contratti; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:
 - a) escludere dalla procedura di gara ove ricorrano i presupposti dell'articolo 95, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del Codice dei Contratti, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del Codice dei Contratti, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'articolo 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;
 - b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;
 - c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.
 - 2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del Codice dei Contratti, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del Codice dei Contratti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".

iv. Protocollo di Legalità Palermo

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Protocollo di Legalità Palermo.

v. Protocollo di Legalità Catania

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Protocollo di Legalità Catania.

- 4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21, del D.Lgs. n. 39/2013.
- 5. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione, a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, co. 3, dello stesso decreto, oltreché il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- 6. L'Appaltatore e tutti i soggetti che eseguono prestazioni oggetto d'Appalto e relative all'intervento sono tenuti nei rapporti con la Stazione Appaltante ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
- 7. A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Articolo 42 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della commessa, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
- 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
- 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui servizi oggetto dell'appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 43 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali relativi allegati.